

BStGer BG.2014.32 vom 2. Februar 2015

Bundesstrafgericht, 2015-02-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BG.2014.32

FR: TPF BG.2014.32 du 2 février 2015

IT: TPF BG.2014.32 del 2 febbraio 2015

Regeste

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP).

Erwägungen

E. 1.1

Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché decida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] e l'art. 19 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale [ROTPF; RS 173.713.161]). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera applicabile il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed., Basilea 2014 [di seguito: Basler Kommentar], n. 9 ad art. 39 CPP e n. 10 ad art. 40 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).

E. 1.2

Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 3.1.1.1), la stessa spetta al procuratore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013, consid. 1.2). Per quanto attiene al Canton San Gallo, la legge cantonale prevede che l'autorità competente in materia è il Procuratore capo competente per territorio "örtlich zuständiger leitender Staatsanwalt" (art. 24 della Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Straf- und Jugendstrafprozessordnung des Kantons St. Gallen del

E. 1.3

L'art. 40 cpv. 2 CPP prevede che l'istanza di determinazione del foro debba essere presentata dal pubblico ministero che per primo si è occupato della causa. In casu, la questione è stata sollevata dal MP/TI, autorità che tuttora non si è occupata per prima della causa. Ciò nonostante, il rispetto del principio di celerità e dell'economia di procedura impone di concedere a tutti i pubblici ministeri interessati la qualità per agire (BERTOSSA, *Commentaire Romand*, Basilea 2011, n. 3 ad art. 40 CPP). Avendo dunque lo scambio di scritti avuto luogo correttamente ed essendo la domanda in fissazione del foro stata depositata in tempo utile conformemente all'art. 40 cpv. 2 CPP, è opportuno entrare in materia sul presente gravame.

2. Il MP/SG afferma la competenza delle autorità ticinesi in virtù dell'art. 34 cpv. 1 prima frase CPP, i crimini compiuti in Ticino essendo non solo in numero nettamente superiore a quelli realizzati nel Canton San Gallo, ma anche puniti con la pena più grave in quanto commessi con l'aggravante del mestiere (art. 139 n. 2 CP). Le autorità ticinesi sostengono per contro che la competenza per il perseguimento spetterebbe al MP/SG giusta l'art. 34 cpv. 1 CPP, essendo il primo furto ascritto all'imputato verificatosi nel Canton San Gallo, verosimilmente qualificato dall'aggravante della banda. Inoltre, il comportamento delle autorità sangalesi, che hanno impiegato più di sette mesi per esprimere il loro diniego all'assunzione della procedura, dimostrerebbe nei fatti la loro volontà di assumere la direzione dell'intero procedimento.

2.1 Giusta l'art. 34 cpv. 1 CPP, se l'imputato ha commesso più reati in luoghi diversi, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punibile con la pena più grave. Se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. È posta come condizione che l'autore sia perseguito simultaneamente nei Cantoni implicati (MOSER/SCHLAPBACH, *Basler Kommentar*, n. 6 ad art. 34 CPP e riferimenti citati; PIQUEREZ/MACALUSO, *Procédure pénale suisse*, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 376). Questo presupposto non è dato qualora un procedimento avviato in un Cantone si concluda (tramite sentenza, archiviazione, ecc.) prima dell'apertura del procedimento nell'altro Cantone coinvolto (MOSER/SCHLAPBACH, *op. cit.*, n. 7 ad art. 34). Vi è perseguimento, indipendentemente dalle disposizioni cantonali, non solo di fronte all'apertura formale di un'inchiesta ma anche in caso di indagine di polizia (*ibidem*).

- 5 -

2.2 La Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche giuridiche fornite dalle autorità cantonali di perseguimento penale (DTF 92 IV 153 consid. 1). Il foro va determinato in considerazione dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà effettivamente riconosciuto colpevole, quanto piuttosto i fatti che gli sono contestati e la qualificazione giuridica che è possibile dedurre dagli atti al momento dell'esame della questione del foro. In questo contesto, la Corte dei reclami penali si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (MOSER/SCHLAPBACH, *op. cit.*, n. 11 ad art. 34 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, *Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen*, in: *Jusletter* 21 maggio 2007, [n. 25]). Nel confronto tra diversi reati e pene vige inoltre il principio "in dubio pro duriore", secondo cui, in caso di dubbio, è opportuno istruire e perseguire considerando il comportamento più sfavorevole all'imputato e la forma qualificata del reato (GUIDON/BÄNZIGER, *op. cit.*, [n. 44]). Solo se, già a questo stadio, il reato più grave può essere escluso con certezza,

esso non è più pertinente al fine della determinazione del foro (MO-SER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La pena più grave è stabilita con criteri astratti (pena edittale) e non in base alla pena da commitersi al caso concreto. Vengono presi in considerazione gli elementi qualificanti (per esempio "il mestiere", DTF 92 IV 153) o attenuanti di cui alle disposizioni speciali del CP (GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 4 ad art. 34 CPP). 2.3 Nel caso concreto, sia dai rapporti allestiti dalla polizia del Canton San Gallo che da quelli allestiti dalla polizia ticinese, si evince che le ipotesi iniziali di reato, in ognuno dei cantoni e per i furti occorsi sul proprio territorio, includevano la forma aggravata, ossia il furto in banda e/o per mestiere giusta l'art. 139 n. 2 e 3 CP (v. incarto MP/SG n. ST.2012.28816 e doc. 2 dell'incarto MP/TI n. inc.2014.3243). In seguito, sia nell'ambito dello scambio degli scritti relativi alla determinazione del foro sia dinanzi a questa Corte, il MP/SG ha invece sostenuto l'esistenza di furti per mestiere per i soli atti compiuti in Ticino (26 sull'arco di un mese), mentre il MP/TI ha sottolineato l'esistenza di meri furti semplici entro i suoi confini, considerando per contro commesso verosimilmente in correttezza con un'altra persona, e dunque in banda, il primo furto occorso nel Canton San Gallo (act. 1 pag. 3; act. 3). 2.4 Nella DTF 116 IV 319 il Tribunale federale ha precisato la sua giurisprudenza, specificando che la qualifica del mestiere implica un'attività di carattere professionale. A mente dell'Alta Corte, l'autore agisce professionalmente quando, a causa del tempo e dei mezzi consacrati alla sua attività delittuosa, come pure della frequenza degli atti durante un determinato periodo e dei redditi prospettati od ottenuti, risulta che egli esercita tale attività

- 6 -

alla stregua di una professione, quand'anche accessoria. Occorre che l'autore aspiri ad ottenere dei redditi relativamente regolari che rappresentino un apporto notevole al finanziamento del suo stile di vita e che si sia così, in un certo qual modo, installato nella delinquenza (DTF 116 IV 319 consid. 3b; v. anche DTF 129 IV 253 consid. 2.1; CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, vol. I, 3a ed., Berna 2010, n. 15 ad art. 139 CP). Se, da un lato, un solo furto non è sufficiente, dall'altro la giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si possa parlare di professione del crimine; dalle azioni delittuose deve comunque emergere che l'autore era intenzionato a compiere una molteplicità di reati. Vanno inoltre valutati il numero o la frequenza degli atti punibili commessi durante un certo periodo di tempo, l'elaborazione di un determinato modo di procedere o di un determinato metodo, il fatto di creare un'organizzazione, di operare investimenti, l'ammontare della refurtiva, eccetera. La verifica non va fatta in maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (NIGGLI/RIEDO, *Basler Kommentar, Strafrecht II*, 3a ed., Basilea 2013, n. 99 ad art. 139 CP). Nella fattispecie, l'imputato è sospettato di aver compiuto svariati furti nel periodo compreso tra il 29 agosto 2012 ed il 4-6 maggio 2013, in diverse località dei Cantoni San Gallo, Ticino ed Argovia, in 31 occasioni, ripetutamente e per un valore complessivo di refurtiva denunciato di circa fr. 229'000.-- (fr. 224'438.95 in Ticino; fr. 2'399.-- nel Canton San Gallo e fr. 2'215.-- nel Canton Argovia). Considerata la sistematicità con cui A. ha operato, così come la reiterazione dell'attività illecita, protratta sull'arco di diversi mesi, non può essere escluso che tale agire possa essere valutato alla luce dell'aggravante del mestiere, come peraltro inizialmente ipotizzato in entrambi i Cantoni qui coinvolti. In effetti, agli atti vi sono indizi – in particolare la tipologia e l'ammontare della refurtiva – che farebbero ritenere che il prevenuto abbia fatto della predetta attività delittuosa la sua fonte di reddito, perlomeno a

titolo accessorio. Ne consegue che, conformemente alla sopracitata giurisprudenza, al fine della determinazione del foro va considerata, per tutti i reati a lui imputati, l'aggravante del furto per mestiere. 2.5 Per quanto attiene invece all'aggravante dell'art. 139 n. 3 cpv. 2 CP, questa prescrive che l'imputato debba aver perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine. Secondo la giurisprudenza, la qualifica della banda presuppone che due o più autori manifestino espressamente o per atti concludenti la volontà di associarsi al fine di commettere insieme più infrazioni indipendenti, anche in assenza di uno specifico piano e senza che i reati futuri siano già determinati. Dal profilo soggettivo, è sufficiente che l'autore conosca e intenda realizzare le circo-

- 7 -

stanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda (DTF 135 IV 158 consid. 2; CORBOZ, op. cit., n. 16 ad art. 139 CP). Nella fattispecie, dagli atti non risulta nulla oltre all'ipotesi che, in un caso isolato, A. possa avere agito in complicità con un'altra persona. Tale circostanza non è manifestamente sufficiente a far ritenere adempiuto il criterio della continuità proprio all'appartenenza ad una banda. 2.6 Da quanto sopra discende che, per la determinazione della competenza territoriale, i reati commessi da A. andrebbero tutti qualificati quali furti aggravati commessi per mestiere, dunque di medesima gravità. Non potendosi pertanto determinare la competenza a perseguire l'indagato sulla base della dell'infrazione punita con la pena più grave giusta l'art. 34 cpv. 1 prima frase CPP, l'art. 34 cpv. 1 seconda frase CPP prescrive che il foro vada attribuito alle autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento, ossia, nella fattispecie, alle autorità sangallesi.

E. 3

Secondo l'art. 40 cpv. 3 CPP "l'autorità competente a decidere sul foro può stabilire un foro diverso da quello previsto negli articoli 31-37 se il centro dell'attività penalmente rilevante, la situazione personale dell'imputato o altri motivi pertinenti lo esigono". La Corte dei reclami penali può quindi, a determinate condizioni, fissare un foro diverso da quello previsto dalla legge (art. 40 al. 3 CPP; BERTOSSA, op. cit., n. 3 ad art. 38 CPP). Una scelta diversa dal foro legale deve tuttavia essere concessa in modo restrittivo, per dei motivi fondati, e non solo per comodità (decisione del Tribunale penale federale BG.2011.32 del 5 aprile 2012, consid. 3.1). La deroga al foro legale deve quindi rimanere un'eccezione, attuabile unicamente nel caso in cui motivi pertinenti lo esigono. La deroga è inoltre ammessa solo in favore di un cantone che disponga di un effettivo legame territoriale (decisione del Tribunale penale federale BG.2014.14 del 3 settembre 2014, consid. 4.1 e riferimenti). La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che una deroga al foro legale può essere considerata giustificata se, ad esempio, più di due terzi delle infrazioni sono stati commessi nello stesso cantone (DTF 129 IV 202 consid. 2 e riferimenti; sentenza del Tribunale federale 8G.39/2003 del 4 aprile 2003, consid. 2). Questa regola non ha comunque un carattere assoluto ed altri criteri entrano in considerazione per la determinazione del foro (FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, n. 15 e segg. ad art. 40).

- 8 -

E. 3.1

Nel caso di specie, per la determinazione del foro si impone dunque di analizzare e valutare l'incidenza dei vari elementi che hanno caratterizzato i reati e le procedure nei confronti di A.

A favore di una competenza del MP/TI, giocano sia il numero dei reati che la loro intensità ed il loro risultato. A. è infatti sospettato di aver commesso quattro episodi di furto nel Canton San Gallo, uno nel Canton Argovia e ventisei nel Canton Ticino. Il valore della refurtiva è nettamente superiore nel caso dei reati compiuti in Ticino (fr. 224'438.95) rispetto a quanto sottratto in Svizzera interna (valore complessivo fr. 4'614.--). Ai sensi della giurisprudenza e della dottrina summenzionati, questi aspetti sarebbero certamente idonei a giustificare una deroga al foro ordinario e ad assegnare la competenza al MP/TI.

D'altro lato, vanno considerati i fattori che farebbero propendere per una competenza del MP/SG, autorità che, avendo compiuto il primo atto di perseguimento, sarebbe competente giusta l'art. 34 cpv. 1 seconda frase CPP (v. supra consid. 2.6). Di rilievo vi è il fatto che il MP/SG ha mosso dei passi sostanziali nella procedura in esame, in particolare eseguendo un interrogatorio dell'imputato in data 25 marzo 2013 e spiccando un ordine di arresto nei suoi confronti il 4 marzo 2013; l'autorità sangallese ha pure assunto il perseguimento del reato compiuto nel Canton Argovia (v. incarto MP/SG n. ST.2012.28816). Infine, come evidenziato dal MP/TI, vi è il lasso di tempo intercorso tra la richiesta di assunzione del procedimento da parte dell'autorità ticinese e la risposta dell'omologo sangallese: alla domanda del MP/TI del 10 aprile 2014, il MP/SG ha risposto soltanto il 21 novembre 2014, e ciò senza che dall'incarto emergano valide ragioni per un simile ritardo. Secondo dottrina e giurisprudenza, un lasso di tempo di oltre sette mesi per rispondere ad una richiesta di assunzione di competenza è contrario all'obbligo di agire "senza indugio" previsto dall'art. 39 cpv. 2 CPP, al principio della celerità (art. 5 CPP) e della buona fede (v. TPF 2011 178 consid. 3). Una simile inattività potrebbe inoltre essere interpretata come una tacita accettazione del foro (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.26 del 16 gennaio 2014, consid. 2.3).

Dopo attenta valutazione delle specificità dei fatti e delle procedure attribuiti a A., sebbene al Canton San Gallo possa effettivamente essere riconosciuto un grave ritardo nel rispondere, questa Corte ritiene che tale inattività non possa essere giudicata preponderante rispetto alla circostanza che circa i 5/6 dei furti siano avvenuti in Ticino, con un valore di refurtiva quasi cinquanta volte superiore a quanto sottratto nel Canton San Gallo e nel Canton Argovia. Nel caso concreto sussistono dunque importanti ragioni

- 9 -

per derogare al foro ordinario e per attribuire eccezionalmente la competenza per il perseguimento dei reati in questione al Cantone Ticino.

E. 4

Alla luce di tutto ciò, le autorità penali del Canton Ticino sono da considerare competenti per il perseguimento dei reati oggetto della presente procedura.

E. 5

Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).

- 10 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.